



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 29-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X			FERRARI ALESSIA VINCENZA	X	
BIAGGI VALERIA	X			MARCHESI FEDERICO	X	
CAMOZZI ROBERTO		X		MILANESI VINCENZO	X	
CASSANI PAOLA		X		MILANESI RICCARDO		X
DE LUCA MARCO	X			TIRELLI ALBERTO		X
EDALLO ORSOLA IDA	X			VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
FARINA FABIO	X					

TOTALE N.

9 PRESENTI

4 ASSENTI

Assiste all'adunanza la DOTT.SSA ANGELINA MARANO, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio e allegata alla futura deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 in data 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 166 in data 30 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 3 in data 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 in data 26 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta una variazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 26 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta una variazione al piano esecutivo di gestione a seguito della succitata prima variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023;

PREMESSO

Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale

prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

VISTI

l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: **③***Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»;*

l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti".*

l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC comprendente il regolamento afferente la Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 17/07/2014;

DATO COMUNQUE ATTO che, come precedentemente esposto, l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, 1. la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono, pertanto, escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo Esclusione per

produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (art. 10 del regolamento) in ragione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe tari 2021 che prevede l'applicazione delle riduzioni alle utenze non domestiche particolarmente gravate dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 da gestire con la modalità di erogazione di un contributo a ristoro dell'importo presuntivo complessivo di € **65.098,00**, come assegnato dall'articolo 6 del decreto Legge 73/2021 (sostegni bis). La norma prevede, infatti, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (o della Tari corrispettiva), alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale «entro trenta giorni» (quindi entro il 24 giugno).

RITENUTO CHE per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una contribuzione per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla tassa, che, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, siano state costrette a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown. Si precisa che l'agevolazione verrà disposta con l'erogazione di un contributo a ristoro della tassa stessa.

RITENUTO, in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate agevolazioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- a. Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta per le utenze non domestiche, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;*
- b. Riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa dovuta per le utenze non domestiche, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a parziale sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività parzialmente sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;*
- c. Riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa dovuta per le utenze non domestiche, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state ridimensionate per calo della domanda o per chiusura volontaria nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.*

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'art. 21 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art. 1 comma 837 L.160/2019.

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche, debitamente evidenziate, al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTI

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio economico finanziario;

il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 17/07/2014 e successive modificazioni, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Con N. 7 voti favorevoli, nessun voto contrario, astenuti 2 (consiglieri De Luca, Milanesi Vincenzo), espressi per alzata di mano, su N. 9 consiglieri presenti e N. 7 consiglieri votanti (scomputati i due consiglieri astenuti),

DELIBERA

1.DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;

4.DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il responsabile del settore economico finanziario, responsabile del settore 2;

5.DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6.DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione

"disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

DOPODICHE' IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, all'esecuzione del presente provvedimento, con N. 9 voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. 9 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL PRESIDENTE
PIETRO ENRICO FIORI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate